

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 470

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 12 ottobre 2017)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D321/17

Roma, 12 ottobre 2017

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2017.

cordialmente,

Anna Finocchiaro
Anna Finocchiaro

3^a go

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 ed in particolare l'articolo 6, che introduce il criterio direttivo specifico per il recepimento della direttiva (UE) 2015/637;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 9 agosto 1967, n. 804, recante ratifica ed esecuzione delle Convenzioni sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, e dei Protocolli connessi, adottate a Vienna, rispettivamente il 18 aprile 1961 e il 24 aprile 1963;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)



1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 45, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: *"L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini europei e ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali, cooperando mediante un regolare scambio di informazioni e altre forme di coordinamento, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell'Unione."*;
- b) all'articolo 50, secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole *"e nel sito internet istituzionale delle sedi interessate, anche nelle lingue veicolari localmente più diffuse."*.

ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71)

1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 23, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'ufficio consolare, compiuti gli opportuni accertamenti, rilascia ai cittadini italiani e ai cittadini europei non rappresentati un documento di viaggio provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo viaggio di rientro nello Stato di cittadinanza o di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.

2. Per i cittadini europei non rappresentati è acquisita l'autorizzazione delle competenti autorità del Paese di cittadinanza.";
- b) all'articolo 24, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. La promessa di restituzione delle erogazioni concesse, alle condizioni di cui al comma 2, ai cittadini europei non rappresentati è redatta secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee.

2-ter. L'ufficio consolare chiede alle autorità dello Stato di cittadinanza il rimborso delle erogazioni di cui al comma 2-bis utilizzando il modulo comune previsto dalle vigenti disposizioni europee. Il rimborso è chiesto anche se, in situazioni di crisi, il cittadino europeo non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione.

2-quater. Se la tutela consolare fornita a un cittadino europeo non rappresentato in caso di arresto o detenzione comporta per l'ufficio consolare spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, l'ufficio consolare chiede il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato.

2-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-ter, l'ufficio consolare può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare i costi della tutela fornita in situazioni di crisi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero dei cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di cittadinanza sono dedotti eventuali fondi che l'ufficio consolare abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile.";
- c) dopo l'articolo 71, sono inseriti i seguenti:

"ART. 71-bis. Tutela consolare a cittadini europei non rappresentati

1. Ai fini del presente decreto legislativo, s'intende per "cittadino europeo non rappresentato" un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea che, in un Paese terzo nel quale sia presente un ufficio consolare, non possiede un'ambasciata o un consolato stabilito in modo permanente o non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso.



ART. 71-ter. Rimborso dei costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea

1. Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni europee, l'ufficio consolare rimborsa i costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi nei quali l'Italia non è rappresentata entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.

2. Se un cittadino italiano riceve in un Paese in cui l'Italia non è rappresentata erogazioni analoghe a quelle di cui all'articolo 24, comma 2, la promessa di restituzione allo Stato italiano, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in esse contenute. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere il rimborso delle erogazioni anche nel caso in cui non sia stata firmata una promessa di restituzione in situazioni di crisi.";

d) dopo l'articolo 74, è inserito il seguente:

"ART. 74-bis. Tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi

1. La pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini europei non rappresentati. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 38 e 42, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l'ufficio consolare si coordina con le ambasciate e i consolati degli Stati membri dell'Unione europea e con la delegazione dell'Unione per garantire che i cittadini europei non rappresentati ricevano piena assistenza in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti degli Stati membri sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti.

2. In caso di crisi, l'ufficio consolare coopera strettamente, anche attraverso lo scambio, in tempo utile, di informazioni sulle capacità di evacuazione disponibili, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri per garantire l'assistenza efficace dei cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può inviare esperti consolari nei casi in cui l'Italia non sia rappresentata e un altro Stato membro richieda il sostegno delle squadre di intervento esistenti a livello dell'Unione.

3. L'ufficio consolare che coordina le operazioni di assistenza o ne abbia assunto la guida, coordina tutte le operazioni di sostegno ai cittadini europei non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del Servizio europeo per l'azione esterna.

4. L'ufficio consolare competente fornisce allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui cittadini italiani non rappresentati.

5. Nel caso di cui al comma 3, l'ufficio consolare, su istruzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del Servizio europeo per l'azione esterna e del meccanismo unionale di protezione civile.".

ART. 3

(Attuazione dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/637)

1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica al Servizio europeo per l'azione esterna, con le modalità stabilite dalle disposizioni europee, l'ufficio che, secondo il



2. L'ufficio consolare fornisce ai cittadini europei non rappresentati e ai loro familiari non cittadini dell'Unione europea tutela consolare alle stesse condizioni riservate rispettivamente ai cittadini italiani e ai familiari dei cittadini italiani. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il cittadino europeo non rappresentato non può essere indirizzato alle autorità di uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza.
3. I richiedenti tutela consolare ai sensi del presente articolo dimostrano di essere cittadini europei presentando il proprio passaporto o la propria carta d'identità in corso di validità o, in mancanza, con qualsiasi altro mezzo. I familiari dei richiedenti tutela dimostrano la propria identità e il proprio stato di familiare con ogni mezzo. L'ufficio consolare può disporre verifiche con le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino o di cui il richiedente dichiara che il proprio familiare è cittadino.
4. Su richiesta dello Stato membro di cittadinanza, l'ufficio consolare trasferisce al medesimo Stato la domanda di tutela o il caso di un cittadino europeo non rappresentato. L'ufficio consolare cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato.
5. La tutela comprende, tra l'altro, l'assistenza nelle seguenti situazioni:
 - a) in caso di arresto o detenzione;
 - b) qualora il richiedente sia vittima di reato;
 - c) in caso di incidente o malattia grave;
 - d) in caso di decesso;
 - e) qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza;
 - f) qualora il richiedente necessiti di documenti di viaggio provvisori di cui all'articolo 23.
6. Fatto salvo il comma 2, l'ufficio consolare può, ove considerato necessario, concludere con ambasciate o consolati di altri Stati membri dell'Unione europea accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica gli accordi stipulati alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna e ne dà pubblicità mediante i siti internet istituzionali. L'ufficio consolare a cui un cittadino dell'Unione europea non rappresentato chiede tutela consolare e che non è designato quale competente conformemente allo specifico accordo esistente, trasferisce la domanda all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare in questo modo compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ufficio consolare a cui il cittadino si è rivolto.
7. Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino europeo non rappresentato oppure è informato di una situazione d'emergenza individuale di un cittadino europeo non rappresentato, l'ufficio consolare si consulta senza indugio con il Ministero degli affari esteri dello Stato membro di cui la persona si dichiara cittadino o, ove appropriato, con l'ambasciata o il consolato competente di tale Stato membro e gli fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in relazione all'identità della persona interessata e a eventuali costi di tutela consolare, e altresì in relazione ai familiari a cui può essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione di casi di estrema urgenza, la consultazione avviene prima che si presti assistenza. L'ufficio consolare facilita anche lo scambio di informazioni tra il cittadino interessato e le autorità dello Stato membro di cittadinanza.
8. Su richiesta delle autorità di uno Stato membro dell'Unione europea che presta assistenza a un cittadino italiano non rappresentato, l'ufficio consolare fornisce alle medesime autorità tutte le informazioni sul caso in questione. L'ufficio consolare è responsabile dei contatti con i familiari, con altre persone significative o con le autorità in Italia.



proprio regolamento di organizzazione, svolge le funzioni di punto di contatto con il Servizio predetto.

ART. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Relazione illustrativa

Lo schema di decreto legislativo in esame attua la delega conferita con l'art. 1 e l'allegato B della legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170), e recepisce, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6 della legge medesima e agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, che introduce misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e abroga la decisione 95/553/CE.

L'art. 20, par. 2, lett. c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce ai cittadini europei il diritto di godere, nel territorio di uno Stato terzo in cui il loro Stato nazionale non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi altro Stato UE. Questo diritto è una proiezione esterna della cittadinanza europea, poiché esso è azionabile quando il cittadino europeo si trova al di fuori del territorio dell'Unione, ed è, al tempo stesso, espressione del principio di non discriminazione.

Il diritto alla tutela diplomatica e consolare del cittadino europeo è altresì previsto all'art. 46 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 23, paragrafo primo, del TFUE.

La direttiva 2015/637/UE, frutto di tre anni di negoziati, sistematizza la prassi normativa e operativa maturata dagli Stati membri nel corso degli anni in materia di assistenza consolare ai cittadini europei.

Negli ultimi anni, le autorità diplomatiche e consolari italiane hanno prestato assistenza a cittadini italiani e stranieri in diverse occasioni: nel 2004, durante la guerra civile in Costa d'Avorio, sono stati evacuate 434 persone. Di essi, oltre la metà (236 persone) non erano cittadini italiani e 31 erano cittadini europei. In occasione della guerra in Libano del 2006, l'Italia ha prestato assistenza a 1.256 persone, fra cui 348 cittadini stranieri e 165 cittadini europei. Nel 2008, corso del conflitto in Georgia, furono assistiti 130 cittadini italiani, 10 cittadini europei e 9 stranieri. Nel 2011, in Costa d'Avorio, hanno ricevuto assistenza 50 connazionali, 6 cittadini francesi e 19 cittadini stranieri, mentre dalla Libia sono stati rimpatriate 2.076 persone, di cui 676 erano stranieri. Nel 2013, all'inizio del conflitto armato in Sud Sudan, sono stati rimpatriati 34 cittadini italiani, 20 europei e 20 stranieri. Durante la recente crisi libica, l'evacuazione ha riguardato 518 persone, di cui 135 erano cittadini europei e 83 erano cittadini di paesi extraeuropei. Da ultimo, durante il terremoto in Nepal del 25 aprile 2015, l'Italia ha prestato assistenza a 148 persone, di cui 88 erano italiani.

Nel corso del 2014, gli uffici consolari italiani hanno rilasciato 29 documenti di viaggio provvisori (ETD – *Emergency travel document*) a cittadini europei, su un



totale di 15.519 ETD concessi. Nel 2015 e nel 2016, gli ETD rilasciati a cittadini UE sono stati, rispettivamente, 44 (su un totale di 15.807 concessi) e 37 (su 15.897 concessi). L'ETD è un documento rilasciato ai cittadini che si trovano all'estero in una situazione di emergenza perché, ad esempio, hanno smarrito o sono stati derubati del passaporto e non hanno la possibilità di richiedere il rilascio di un nuovo passaporto. L'ETD è valido per il viaggio di rientro in Italia o nel Paese dove risiedono stabilmente.

L'**articolo 1** modifica l'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri, per introdurre, fra le funzioni fondamentali dell'ufficio consolare, la tutela dei cittadini europei e dei non cittadini, nel rispetto delle disposizioni internazionali, europee e nazionali e attraverso la cooperazione, lo scambio di informazioni e altre forme di coordinamento con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell'Unione. Per coordinare le previsioni della direttiva 2015/637 con obblighi internazionali già vigenti, si è esplicitato, essenzialmente a fini ricognitivi, che l'obbligo di assistenza può estendersi a cittadini non europei anche non familiari di cittadini europei, laddove ciò sia previsto da disposizioni europee o internazionali (l'esempio tipico è l'esercizio delle funzioni consolari per conto di un altro Stato, regolato dall'articolo 8 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari). Con la lettera b) del sopracitato articolo 1 è inserita anche una norma relativa alle limitazioni delle funzioni dei funzionari consolari onorari o dei reggenti di uffici consolari di I categoria (ossia quei consolati che, di norma, sono diretti da un funzionario di carriera). Se esse riguardano la tutela consolare dei cittadini europei e dei non cittadini, devono essere pubblicate sul sito internet delle sedi interessate, anche nelle lingue veicolari localmente più diffuse. Questa norma attua l'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva, che rimette agli Stati membri la facoltà di decidere se anche i consoli onorari siano tenuti a fornire tutela consolare ai cittadini europei non rappresentati e prevede l'obbligo di informare tali cittadini sull'estensione delle competenze dei consoli onorari.

L'**articolo 2, comma 1, lettere a) e b)**, modifica il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (ordinamento e funzioni degli uffici consolari):

- all'art. 23, per consentire all'ufficio consolare di rilasciare non solo ai cittadini italiani, ma anche ai cittadini europei non rappresentati un documento di viaggio provvisorio, per permettere loro di rientrare nello Stato di cittadinanza o di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione. Il rilascio di tale documento ai cittadini europei non rappresentati è subordinato all'autorizzazione delle autorità del Paese di cittadinanza;

all'art. 24, nel quale sono aggiunti:

- il comma 2-bis, per stabilire che la promessa di restituzione delle erogazioni concesse ai cittadini europei non rappresentati è redatta secondo i moduli comuni



previsti dalle vigenti disposizioni europee (l'allegato I della direttiva che si recepisce);

- il comma 2-ter, per disciplinare le modalità di richiesta di rimborso allo Stato di cittadinanza per le erogazioni concesse ai cittadini europei non rappresentati, utilizzando il modulo comune previsto dalle vigenti disposizioni europee (l'allegato II della direttiva che si recepisce), nonché per precisare che la richiesta è effettuata anche se il cittadino non rappresentato, in situazioni di crisi, non ha firmato una promessa di restituzione;

- il comma 2-quater, che riguarda il caso in cui l'ufficio consolare affronti spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate - ma essenziali e giustificate - per tutelare un cittadino europeo non rappresentato in caso di arresto o detenzione. In questo caso, l'ufficio consolare chiede il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato;

- il comma 2-quinquies, che, fermo restando quanto disposto dal comma 2-ter, prevede le modalità di calcolo del rimborso dei costi della tutela fornita in situazioni di crisi secondo un criterio *pro quota*. Si divide l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero dei cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di cittadinanza si deducono eventuali fondi che l'ufficio consolare abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile.

L'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), introduce nel decreto legislativo n. 71 del 2011:

- l'articolo 71-bis, che definisce il concetto di "cittadino europeo non rappresentato"; stabilisce le condizioni alle quali l'ufficio consolare fornisce tutela ai cittadini europei non rappresentati e ai loro familiari, le modalità per dimostrare lo *status* di cittadino europeo e di familiare e le verifiche che l'autorità consolare può fare per comprovare il possesso di tale *status*; prevede il trasferimento delle domande di tutela allo Stato di cittadinanza e contiene un elenco non esaustivo delle situazioni in cui si può chiedere tutela consolare. Tale articolo prevede anche la possibilità che l'ufficio consolare concluda, se necessario, accordi pratici con ambasciate o consolati di altri Stati membri dell'Unione europea sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini europei non rappresentati. L'Ufficio consolare può trasferire un caso ad uno Stato membro UE diverso da quello di cittadinanza, se designato come competente in base ad un accordo pratico o se esercita funzioni consolari per conto dello Stato di cittadinanza, secondo l'articolo 8 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 agosto 1967, n. 804. In ambedue le situazioni, resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di prestare assistenza al cittadino europeo non rappresentato, a norma degli articoli 2, paragrafo 1, e 7, paragrafo 2, della direttiva (articolo 71-bis, commi 2 e 6), se la tutela consolare può risultare compromessa (in particolare, se l'urgenza della questione richiede un intervento immediato o se l'altro Stato non è in grado di fornire un'assistenza



efficace, in quanto, ad esempio, non gli è più riconosciuta dal Paese ospite la facoltà di svolgere funzioni consolari per conto dello Stato di cittadinanza). Infine, sono disciplinati le modalità di cooperazione, consultazione e informazione con lo Stato membro di cittadinanza in situazioni di emergenza e lo scambio di informazioni fra gli Stati;

- l'articolo 71-ter, il quale dispone che l'ufficio consolare rimborsa i costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi nei quali l'Italia non è rappresentata entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi. In attuazione del criterio di delega previsto all'art. 6 della legge di delegazione europea 2015, il comma 2 attribuisce efficacia di titolo esecutivo, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili, alla promessa di restituzione allo Stato italiano sottoscritta dal cittadino italiano che riceva erogazioni in danaro in caso di occasionale grave necessità e si trovi in un Paese in cui l'Italia non è rappresentata, nonché redatta secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee (l'allegato I della direttiva che si recepisce). L'ultimo periodo prevede anche la possibilità che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale chieda il rimborso delle erogazioni effettuate in situazioni di crisi, in cui non sia stato possibile far firmare al beneficiario la promessa di restituzione;

- l'articolo 74-quater, nel quale sono previste norme per la tutela dei cittadini non rappresentati in caso di crisi.

Il comma 1, in particolare, riguarda la pianificazione di emergenza locale, il coordinamento con le ambasciate e i consolati degli Stati membri e con la delegazione dell'Unione per garantire piena assistenza in caso di crisi ai cittadini europei non rappresentati, nonché lo scambio di informazioni e il coinvolgimento delle ambasciate o dei consolati competenti degli Stati membri nella predisposizione delle misure di preparazione alle crisi.

Il comma 2 disciplina la cooperazione al verificarsi di una situazione di crisi, finalizzata a garantire l'assistenza efficace dei cittadini europei non rappresentati. È prevista anche la possibilità che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale invii esperti consolari in sostegno delle squadre di intervento esistenti a livello dell'Unione, nei casi in cui l'Italia non sia rappresentata e un altro Stato membro lo richieda.

Il comma 3 prevede l'ipotesi in cui l'ufficio consolare abbia assunto il coordinamento o la guida delle operazioni di assistenza e si avvalga dell'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del Servizio europeo per l'azione esterna. In questo caso, inoltre, il comma 5 dispone che l'ufficio consolare, su istruzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e del meccanismo unionale di protezione civile.



Il comma 4, invece, disciplina il caso in cui le operazioni di assistenza siano coordinate da uno o più Stati membri. In questo caso l'ufficio consolare competente fornisce loro tutte le informazioni pertinenti sui cittadini italiani non rappresentati.

L'**articolo 3** dello schema attua l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, disponendo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifichi al Servizio europeo per l'azione esterna, con le modalità previste dalle disposizioni europee (tramite il sito internet sicuro del Servizio), l'ufficio che, secondo il proprio regolamento di organizzazione, svolge le funzioni di punto di contatto con il SEAE.

L'**articolo 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'**articolo 5** dispone l'entrata in vigore del decreto.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvederà, in via amministrativa, a raccogliere e comunicare alla Commissione europea, secondo l'articolo 19 della direttiva, le informazioni relative all'attuazione e all'applicazione della direttiva medesima.



Relazione tecnico-finanziaria

(redatta in conformità alla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2010, n. 32)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE.

Dall'applicazione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le funzioni ed attribuzioni previste dallo schema sono infatti riferite ad attività già esercitate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia attraverso gli uffici centrali, sia attraverso la rete diplomatica e consolare italiana, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) e del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, (ordinamento e funzioni degli uffici consolari). Si tratta, in particolare, del rilascio del documento di viaggio provvisorio e dell'assistenza in situazioni di crisi (articolo 2, comma 1, lettere a) e d) dello schema di decreto, che, rispettivamente, novellano l'articolo 23, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e introducono nello stesso l'articolo 74-bis).

Il documento di viaggio provvisorio (ETD – Emergency travel document) è rilasciato ai cittadini di Stati membri dell'Unione che si trovino all'estero in una situazione di emergenza perché, ad esempio, hanno smarrito o sono stati derubati del passaporto e non hanno la possibilità di richiedere il rilascio di un nuovo passaporto. L'ETD è valido per il viaggio di rientro in Italia o nel Paese dove il richiedente risiede stabilmente.

L'assistenza in situazioni di crisi, coordinata dall'Unità di Crisi, in collegamento con gli Organi istituzionali dello Stato, è attivata per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza che mettono in pericolo l'incolumità dei connazionali. Come indicato nella relazione illustrativa, negli ultimi anni l'assistenza in parola è stata prestata a cittadini italiani, europei e stranieri in diverse occasioni.

Pertanto, per lo svolgimento di tali attività, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Non comportano oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche nemmeno le norme che prevedono erogazioni in denaro al cittadino europeo non rappresentato e spese di viaggio, soggiorno o di traduzione in caso di arresto o detenzione del cittadino



medesimo (articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, che introduce i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies nell'articolo 24 del decreto legislativo n. 71 del 2011). Le stesse disposizioni attribuiscono infatti all'ufficio consolare il diritto di chiedere il rimborso di tali costi allo Stato di cittadinanza dell'assistito. In capo a tale Stato la direttiva pone inoltre un obbligo, nei confronti dello Stato italiano, di rimborsare i costi di cui l'ufficio consolare ha chiesto la rifusione.

Il recupero delle erogazioni in denaro concesse ai connazionali dalle autorità di un altro Stato membro (articolo 2, comma 1, lettera c) dello schema di decreto, che introduce l'articolo 71-ter nel decreto legislativo n. 71 del 2011) non determina un aggravio per le autorità italiane preposte alle procedure necessarie per ottenere il rimborso di tali somme. In assenza delle misure previste dalla direttiva, infatti, l'assistenza in denaro sopracitata sarebbe stata comunque richiesta agli uffici consolari italiani. Il recupero delle somme dovute allo Stato è peraltro facilitato dall'attribuzione dell'efficacia di titolo esecutivo alla promessa di restituzione allo Stato italiano sottoscritta dal connazionale. La traduzione della promessa è assicurata, con le risorse a disposizione, dalla rete diplomatico-consolare italiana.

L'articolo 3 dello schema di decreto non comporta infine oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, prevedendo la mera notifica al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dell'ufficio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che svolge le funzioni di punto di contatto del SEAE. Tali funzioni, che consistono in contatti e scambi di informazioni con il Servizio (come, ad esempio, la notifica al SEAE degli accordi pratici che l'ufficio consolare conclude con le ambasciate e i consolati degli altri Stati membri secondo quanto previsto dall'articolo 71-bis, comma 6, che si introduce nel decreto legislativo n. 71 del 2011), rientrano nei compiti di interfaccia con le Istituzioni europee che il Ministero già svolge, in particolare in materia di tutela consolare, e che sono pertanto assolvibili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 198 ha avuto esito:




POSITIVO

10 OTT. 2017

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



Articolo della Direttiva 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015	Disposizioni interne corrispondenti
1 (Oggetto)	
1.1 La presente direttiva stabilisce le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione, sancito all'articolo 20, paragrafo 2, lettera o), TFUE, di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato membro, tenendo conto anche del ruolo delle delegazioni dell'Unione nel contribuire all'attuazione di tale diritto.	Art. 45, nuovo comma terzo, dPR n. 18/1967: "L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini europei e ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali, cooperando mediante un regolare scambio di informazioni e altre forme di coordinamento, con la delegazione dell'Unione europea o con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell'Unione".
1.2 La presente direttiva non riguarda le relazioni consolari tra gli Stati membri e i paesi terzi.	Norme di attuazione non necessarie, disposizioni di definizione dell'ambito di applicazione della direttiva
2 (Principio generale)	
2.1 Le ambasciate e i consolati degli Stati membri forniscono tutela consolare ai cittadini non rappresentati alle stesse condizioni riservate ai loro cittadini.	Nuovo art. 71-bis, comma 2, del d.lgs. 71/2011: "2. L'ufficio consolare fornisce ai cittadini europei non rappresentati e ai loro familiari non cittadini dell'Unione europea tutela consolare alle stesse condizioni riservate rispettivamente ai cittadini italiani e ai familiari dei cittadini italiani. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il cittadino europeo non rappresentato non può essere indirizzato alle autorità di uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza."
2.2 Gli Stati membri possono decidere che la presente direttiva sia applicata alla tutela consolare fornita dai consoli onorari in conformità dell'articolo 23 TFUE. Gli Stati membri garantiscono che i cittadini non rappresentati siano debitamente informati di tali decisioni e della portata della competenza dei consoli onorari a fornire tutela in un determinato caso.	Art. 45 comma terzo, Art.47 comma quinto e Art. 50, comma secondo del dPR n. 18/1967, come modificato dal presente provvedimento "Le funzioni che siano escluse dalle attribuzioni di un funzionario consolare onorario o di reggente di ufficio consolare di I categoria possono essere esercitate dalla Missione diplomatica o da altro ufficio consolare. Dei decreti ministeriali che limitano le funzioni dei funzionari consolari onorari o dei reggenti di uffici consolari di I categoria o che le attribuiscono a Missioni diplomatiche o ad altri uffici consolari è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale delle sedi interessate, anche nelle lingue veicolari localmente più diffuse".
3 (Tutela consolare da parte dello Stato membro di cittadinanza)	
3. Lo Stato membro di cittadinanza di un cittadino non rappresentato può chiedere allo Stato membro a cui il cittadino non rappresentato chiede o da cui riceve tutela consolare che la domanda o il caso del cittadino non rappresentato gli siano trasferiti al fine di potergli fornire tutela consolare in conformità del diritto o della prassi nazionale. Lo Stato membro che riceve tale richiesta cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato.	Nuovo art. 71-bis, comma 4, d.lgs. n. 71/2011 "4. Su richiesta dello Stato membro di cittadinanza, l'ufficio consolare trasferisce al medesimo Stato la domanda di tutela o il caso di un cittadino europeo non rappresentato. L'ufficio consolare cede il caso appena lo Stato membro di cittadinanza conferma che sta fornendo tutela consolare al cittadino non rappresentato."
4 (Cittadini non rappresentati nei paesi terzi)	
4. Ai fini della presente direttiva, per «cittadino non rappresentato» si intende qualsiasi cittadino avente la cittadinanza di uno Stato membro non rappresentato in un paese terzo di cui all'articolo 6.	Nuovo art. 71-bis, comma 1, d.lgs. n. 71/2011 "1. Ai fini del presente decreto legislativo, s'intende per "cittadino europeo non rappresentato" un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea che, in un Paese terzo nel quale sia presente un ufficio consolare, non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente



	tutela consolare in un determinato caso”.
5 (Familiari dei cittadini non rappresentati nei paesi terzi)	
5. Ai familiari che non sono cittadini dell'Unione e che accompagnano cittadini non rappresentati in un paese terzo è fornita tutela consolare nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbe fornita ai familiari dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, che non sono cittadini dell'Unione, conformemente al diritto o alla prassi nazionale di tale Stato membro.	Nuovo art. 71-bis, comma 2, primo periodo del d.lgs. n. 71/2011 “2. L'ufficio consolare fornisce ai cittadini europei non rappresentati e ai loro familiari non cittadini dell'Unione europea tutela consolare alle stesse condizioni riservate rispettivamente ai cittadini italiani e ai familiari dei cittadini italiani. [...]”.
6 (Assenza di rappresentanza)	
6. Ai fini della presente direttiva, uno Stato membro non è rappresentato in un paese terzo se in tale paese non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o se non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso.	Nuovo art. 71-bis, comma 1, d.lgs. n. 71/2011 “1. Ai fini del presente decreto legislativo, s'intende per "cittadino europeo non rappresentato" un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea che, in un Paese terzo nel quale sia presente un ufficio consolare, non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso.”
7 (Accesso alla tutela consolare e altri accordi)	
7.1 I cittadini non rappresentati hanno il diritto chiedere tutela all'ambasciata o al consolato di qualsiasi Stato membro.	Nuovo art. 71-bis, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 71/2011 “2. [...] Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, il cittadino europeo non rappresentato non può essere indirizzato alle autorità di uno Stato membro diverso da quello di cittadinanza”.
7.2 Fatto salvo l'articolo 2, uno Stato membro può rappresentare un altro Stato membro in modo permanente e le ambasciate e i consolati degli Stati membri possono, ove considerato necessario, concludere accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini non rappresentati. Gli Stati membri notificano alla Commissione e al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) tali accordi, che devono essere pubblicizzati dall'Unione e dagli Stati membri per garantire la trasparenza per i cittadini non rappresentati.	Art. 8 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari (rappresentanza permanente di un altro Stato membro) e nuovo art. 71-bis, comma 6, del d.lgs. n. 71/2011 “6. Fatto salvo il comma 2, l'ufficio consolare può, ove considerato necessario, concludere con ambasciate o consolati di altri Stati membri dell'Unione europea accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità di fornire tutela consolare a cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica gli accordi stipulati alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna e ne dà pubblicità mediante i siti Internet istituzionali. L'ufficio consolare a cui un cittadino dell'Unione europea non rappresentato chiede tutela consolare e che non è designato quale competente conformemente allo specifico accordo esistente, trasferisce la domanda all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare in questo modo compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ufficio consolare a cui il cittadino si è rivolto.”
7.3 Nei casi in cui è stato concluso un accordo pratico secondo quanto disposto nel paragrafo 2, un'ambasciata o un consolato a cui il cittadino non rappresentato chiede tutela consolare e che non sono designati quali competenti conformemente allo specifico accordo esistente garantiscono che la domanda del cittadino sia trasferita all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare così compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato a cui il cittadino si è rivolto.	Nuovo art. 71-bis, comma 6, terzo periodo del d.lgs. n. 71/2011 “[...] L'ufficio consolare a cui un cittadino dell'Unione europea non rappresentato chiede tutela consolare e che non è designato quale competente conformemente allo specifico accordo esistente, trasferisce la domanda all'ambasciata o al consolato pertinenti, a meno che la tutela consolare possa risultare in questo modo compromessa, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ufficio consolare a cui il cittadino si è rivolto.”



8 (Identificazione)	
8.1 I richiedenti tutela consolare devono dimostrare di essere cittadini dell'Unione presentando il proprio passaporto o la propria carta d'identità.	Nuovo art. 71-bis, comma 3, d.lgs. n. 71/2011 "3. I richiedenti tutela consolare ai sensi del presente articolo dimostrano di essere cittadini europei presentando il proprio passaporto o la propria carta d'identità in corso di validità o, in mancanza, con qualsiasi altro mezzo. I familiari dei richiedenti tutela dimostrano la propria identità e il proprio stato di familiare con ogni mezzo. L'ufficio consolare può disporre verifiche con le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino o di cui il richiedente dichiara che il proprio familiare è cittadino."
8.2 Se il cittadino dell'Unione non è in grado di presentare un passaporto o una carta d'identità in corso di validità, la cittadinanza può essere dimostrata con qualsiasi altro mezzo, se necessario anche tramite verifica con le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cui il richiedente si dichiara cittadino.	
8.3 In merito ai familiari di cui all'articolo 5, l'identità e la qualità di familiare possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo, compresa la verifica da parte dello Stato membro che presta assistenza presso le autorità diplomatiche o consolari dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 1.	
9 (Tipi di assistenza)	
9. La tutela consolare di cui all'articolo 2 può comprendere tra l'altro l'assistenza nelle seguenti situazioni: a) in caso di arresto o detenzione; b) qualora il richiedente sia vittima di reato; c) in caso di incidente o malattia grave; d) in caso di decesso; e) qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza; f) qualora il richiedente necessiti di documenti di viaggio provvisori di cui alla decisione 96/409/PESC	Nuovo art. 71-bis, comma 5, d.lgs. n. 71/2011 "5. La tutela comprende, tra l'altro, l'assistenza nelle seguenti situazioni: a) in caso di arresto o detenzione; b) qualora il richiedente sia vittima di reato; c) in caso di incidente o malattia grave; d) in caso di decesso; e) qualora il richiedente necessiti di aiuto e di essere rimpatriato in caso di emergenza; f) qualora il richiedente necessiti di documenti di viaggio provvisori di cui all'articolo 23."
10 (Norme generali)	
10.1 Le autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri cooperano e si coordinano strettamente tra loro e con l'Unione per garantire la tutela dei cittadini non rappresentati in conformità dell'articolo 2.	Art. 45, nuovo comma terzo, dPR n. 18/1967 "L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini europei e ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali, cooperando mediante un regolare scambio di informazioni e altre forme di coordinamento, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell'Unione".
10.2 Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino non rappresentato oppure è informato di una situazione d'emergenza individuale di un cittadino non rappresentato, quali quelle elencate nell'articolo 9, uno Stato membro si consulta senza indugio con il ministero degli affari esteri dello Stato membro di cui la persona si dichiara cittadino o, ove appropriato, con l'ambasciata o il consolato competente di tale Stato membro e gli fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in relazione all'identità della persona interessata e a eventuali costi di tutela consolare, e altresì in relazione ai familiari a cui può essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione di casi di estrema urgenza, la consultazione avviene prima che si presti assistenza. Lo Stato membro che presta assistenza facilita anche lo scambio di informazioni tra il cittadino interessato e le autorità dello Stato membro di cittadinanza.	Nuovo art. 71-bis, comma 7, d.lgs. n. 71/2011 "7. Quando riceve una domanda di tutela consolare da una persona che dichiara di essere un cittadino europeo non rappresentato oppure è informato di una situazione d'emergenza individuale di un cittadino europeo non rappresentato, l'ufficio consolare si consulta senza indugio con il ministero degli affari esteri dello Stato membro di cui la persona si dichiara cittadino o, ove appropriato, con l'ambasciata o il consolato competente di tale Stato membro e gli fornisce tutte le informazioni pertinenti di cui dispone, anche in relazione all'identità della persona interessata e a eventuali costi di tutela consolare, e altresì in relazione ai familiari a cui può essere necessario fornire tutela consolare. A eccezione di casi di estrema urgenza, la consultazione avviene prima che si presti assistenza. L'ufficio consolare facilita anche lo scambio di informazioni tra il cittadino interessato e le autorità dello Stato membro di cittadinanza."
10.3 Su richiesta lo Stato membro di cittadinanza fornisce al ministero degli affari esteri o all'ambasciata o al consolato competente dello Stato membro che presta assistenza tutte le informazioni sul caso in questione. È anche responsabile di	Nuovo art. 71-bis, comma 8, d.lgs. n. 71/2011 "8. Su richiesta delle autorità di uno Stato membro dell'Unione europea che presta assistenza a un cittadino italiano non rappresentato, l'ufficio consolare fornisce allo



qualsiasi contatto necessario con i familiari, altre persone significative o le autorità.	medesime autorità tutte le informazioni sul caso in questione. L'ufficio consolare è responsabile dei contatti con i familiari, con altre persone significative o con le autorità in Italia."
10.4 Gli Stati membri notificano al SEAE, tramite il suo sito Internet sicuro, il punto o i punti di contatto pertinenti nei Ministeri degli affari esteri.	Articolo 3 dello schema di decreto legislativo di recepimento "1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale notifica al Servizio europeo per l'azione esterna, con le modalità stabilite dalle disposizioni europee, l'ufficio che, secondo il proprio regolamento di organizzazione, svolge le funzioni di punto di contatto con il Servizio predetto."
11 (Il ruolo delle delegazioni dell'Unione)	
11. Le delegazioni dell'Unione cooperano e si coordinano strettamente con le ambasciate e i consolati degli Stati membri per contribuire alla cooperazione e al coordinamento locali e nelle situazioni di crisi, in particolare fornendo il sostegno logistico disponibile, compresi uffici e strutture organizzative, quali alloggi temporanei per il personale consolare e per le squadre di intervento. Le delegazioni dell'Unione e la sede del SEAE facilita inoltre lo scambio di informazioni tra le ambasciate e i consolati degli Stati membri e, se del caso, con le autorità locali. Le delegazioni dell'Unione mettono inoltre a disposizione informazioni generali sull'assistenza a cui potrebbero avere diritto i cittadini non rappresentati, in particolare sugli accordi pratici convenuti, ove applicabile.	Disciplina attività delle delegazioni dell'Unione europea, non richiede norme di attuazione
12 (Cooperazione locale)	
Le riunioni di cooperazione locale comprendono un regolare scambio di informazioni su questioni rilevanti per i cittadini non rappresentati. In tali riunioni gli Stati membri convergono, ove necessario, accordi pratici, di cui all'articolo 7, per garantire che i cittadini non rappresentati siano tutelati efficacemente nel paese terzo in questione. Salvo altrimenti concordato dagli Stati membri, la presidenza è assunta da un rappresentante di uno Stato membro in stretta cooperazione con la delegazione dell'Unione.	Art. 45, nuovo comma terzo, DPR n. 18/1967 "L'ufficio consolare presta tutela ai cittadini europei e ai non cittadini ai sensi delle vigenti disposizioni internazionali, europee e nazionali, cooperando mediante un regolare scambio di informazioni e altre forme di coordinamento, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri dell'Unione".
13 (Preparazione alle crisi e cooperazione)	
13.1 La pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini non rappresentati. Gli Stati membri rappresentati in un paese terzo coordinano tra loro e con la delegazione dell'Unione i piani di emergenza per garantire che i cittadini non rappresentati ricevano piena assistenza in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti.	Nuovo art. 74-bis, comma 1, d.lgs. n. 71/2011 "1. La pianificazione di emergenza locale tiene conto dei cittadini europei non rappresentati. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 38 e 42, secondo comma del Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, l'ufficio consolare si coordina con le ambasciate e i consolati degli Stati membri dell'Unione europea e con la delegazione dell'Unione per garantire che i cittadini europei non rappresentati ricevano piena assistenza in caso di crisi. Le ambasciate o i consolati competenti degli Stati membri sono informati adeguatamente delle misure di preparazione alle crisi e, ove appropriato, vi sono coinvolti."
13.2 In caso di crisi, l'Unione e gli Stati membri cooperano strettamente per garantire l'assistenza efficace dei cittadini non rappresentati. Ove possibile si informano reciprocamente, in tempo utile, delle capacità di evacuazione disponibili. Su richiesta, gli Stati membri possono ricevere sostegno dalle squadre d'intervento esistenti a livello di Unione, che comprendono esperti consolari provenienti in particolare da Stati membri non rappresentati.	Nuovo art. 74-bis, comma 2, d.lgs. n. 71/2011 "2. In caso di crisi, l'ufficio consolare coopera strettamente, anche attraverso lo scambio, in tempo utile, di informazioni sulle capacità di evacuazione disponibili, con la delegazione dell'Unione europea e con le rappresentanze diplomatiche e consolari degli altri Stati membri per garantire l'assistenza efficace dei cittadini europei non rappresentati. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può invitare esperti consolari nei casi in cui l'Italia non sia rappresentata e un altro Stato membro richieda il sostegno



	delle squadre di intervento esistenti a livello dell'Unione."
13.3 Lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza provvedono a coordinare tutte le operazioni di sostegno ai cittadini non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del SEAE. Gli Stati membri forniscono allo Stato guida o allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui loro cittadini non rappresentati presenti in una situazione di crisi.	Nuovo art. 74-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 71/2011 "3. L'ufficio consolare che coordina le operazioni di assistenza o ne abbia assunto la guida, coordina tutte le operazioni di sostegno ai cittadini europei non rappresentati con l'appoggio degli altri Stati membri interessati, della delegazione dell'Unione e della sede del Servizio europeo per l'azione esterna. 4. L'ufficio consolare competente fornisce allo Stato membro o agli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza tutte le informazioni pertinenti sui cittadini italiani non rappresentati."
13.4 Lo Stato guida oppure lo Stato membro o gli Stati membri che coordinano le operazioni di assistenza dei cittadini non rappresentati possono, se opportuno, chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del SEAE e del meccanismo unionale di protezione civile.	Nuovo art. 74-bis, comma 5, d.lgs. n. 71/2011 "5. Nel caso di cui al comma 3, l'ufficio consolare, su istruzioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può chiedere il sostegno di strumenti quali le strutture di risposta alle crisi del Servizio europeo per l'azione esterna e del meccanismo unionale di protezione civile."
14 (Norme generali)	
14.1 I cittadini non rappresentati si impegnano a restituire al loro Stato membro di cittadinanza il costo della tutela consolare, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza, utilizzando il modulo standard riportato all'allegato I. I cittadini non rappresentati sono tenuti a impegnarsi a rimborsare solo i costi che nelle stesse condizioni sarebbero stati a carico dei cittadini dello Stato membro che presta assistenza.	Per i cittadini italiani, nuovo art. 71-ter, comma 2, del d.lgs. n. 71/2011 "2. Se un cittadino italiano riceve in un Paese in cui l'Italia non è rappresentata erogazioni analoghe a quelle di cui all'articolo 24, comma 2, la promessa di restituzione allo Stato italiano, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo il modulo comune previsto dalle vigenti disposizioni europee, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinato o determinabili in esse contenute. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere il rimborso delle erogazioni anche nel caso in cui non sia stata firmata una promessa di restituzione in situazioni di crisi." Per i cittadini europei, Art. 24, nuovo comma 2-bis, del d. lgs. n. 71/2011 "2-bis. La promessa di restituzione delle erogazioni concesse, alle condizioni di cui al comma 2, ai cittadini europei non rappresentati è redatta secondo i moduli comuni previsti dalle vigenti disposizioni europee".
14.2 Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato il rimborso dei costi di cui al paragrafo 1 utilizzando il modulo standard riportato all'allegato II. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato rimborsa tali costi entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi. Lo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato può chiedere al cittadino non rappresentato interessato di rimborsare tali costi.	Per i cittadini italiani, nuovo art. 71-ter, comma 1, del d. lgs. n. 71/2011 "1. Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni europee, l'ufficio consolare rimborsa i costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi nei quali l'Italia non è rappresentata entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi." Per i cittadini europei, art. 24, nuovo comma 2-ter, del d. lgs. n. 71/2011 "2-ter. L'ufficio consolare chiede alle autorità dello Stato di cittadinanza il rimborso delle erogazioni di cui al comma 2-bis utilizzando il modulo comune previsto dalle vigenti disposizioni europee. Il rimborso è chiesto anche se, in situazioni di crisi, il cittadino europeo non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione."
14.3 Nel caso in cui la tutela consolare fornita a un cittadino non rappresentato in caso di arresto o detenzione comporti per le autorità diplomatiche o consolari spese di viaggio, di	Per i cittadini italiani, nuovo art. 71-ter, comma 1, del d. lgs. n. 71/2011 "1. Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni europee,



<p>soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato, che provvede al rimborso entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi.</p>	<p>l'ufficio consolare rimborsa i costi della tutela consolare prestata a cittadini italiani da altri Stati membri dell'Unione europea in Paesi nei quali l'Italia non è rappresentata entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a 12 mesi."</p> <p>Per i cittadini europei, art. 24, nuovo comma 2-quater, del d. lgs. n. 71/2011 "Se la tutela consolare fornita a un cittadino europeo non rappresentato in caso di arresto o detenzione comporta per l'ufficio consolare spese di viaggio, di soggiorno o di traduzione insolitamente elevate ma essenziali e giustificate, l'ufficio consolare chiede il rimborso di tali costi allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato."</p>
<p>15 (Procedura semplificata nelle situazioni di crisi)</p> <p>15.1 In situazioni di crisi lo Stato membro che presta assistenza presenta al ministero degli affari esteri dello Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato eventuali domande di rimborso dei costi sostenuti per tutte le operazioni di sostegno al cittadino non rappresentato. Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere il rimborso anche se il cittadino non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1. Ciò non impedisce allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di chiedere il rimborso al cittadino non rappresentato interessato in base alle norme nazionali.</p>	<p>Per i cittadini italiani, nuovo art. 71-ter, comma 2, del d. lgs. n. 71/2011 "2. Se un cittadino italiano riceve in un Paese in cui l'Italia non è rappresentata erogazioni analoghe a quelle di cui all'articolo 24, comma 2, la promessa di restituzione allo Stato italiano, redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea secondo il modulo comune previsto dalle vigenti disposizioni europee, ha efficacia di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili in esso contenute. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può chiedere il rimborso delle erogazioni anche nel caso in cui non sia stata firmata una promessa di restituzione in situazioni di crisi."</p> <p>Per i cittadini europei, art. 24, nuovo comma 2-ter, del d.lgs. n. 71/2011 "2-ter. L'ufficio consolare chiede alle autorità dello Stato di cittadinanza il rimborso delle erogazioni di cui al comma 2-bis utilizzando il modulo comune previsto dalle vigenti disposizioni europee. Il rimborso è chiesto anche se, in situazioni di crisi, il cittadino europeo non rappresentato non ha firmato una promessa di restituzione."</p>
<p>15.2 Lo Stato membro che presta assistenza può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero di cittadini assistiti.</p>	<p>Art. 24, nuovo comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 71/2011 "Fermo restando quanto previsto dal comma 2-ter, l'ufficio consolare può chiedere allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato di rimborsare i costi della tutela fornita in situazioni di crisi secondo un criterio pro quota, dividendo l'importo totale degli effettivi costi sostenuti per il numero dei cittadini assistiti. Dal rimborso da chiedere allo Stato di cittadinanza sono dedotti eventuali fondi che l'ufficio consolare abbia ricevuto dall'Unione europea tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile."</p>
<p>15.3 Qualora lo Stato membro che presta assistenza abbia ricevuto sostegno finanziario tramite misure di assistenza da parte del meccanismo unionale di protezione civile, il contributo dello Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato è determinato previa deduzione del contributo dell'Unione.</p>	
<p>16 (Trattamento più favorevole)</p>	<p>Non sono necessarie norme di recepimento</p>
<p>17 e ss.</p>	<p>Non sono necessarie norme primarie di recepimento</p>



Analisi tecnico-normativa

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE. Il decreto è pienamente in linea con il programma di Governo, favorendo il rafforzamento della cittadinanza europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale è rappresentato dall'articolo 8 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 9 agosto 1967, n. 804, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri e dal decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo prevede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (si aggiunge un ulteriore comma all'articolo 45 e si modifica l'articolo 50, comma secondo) e al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 (all'articolo 23, si sostituiscono i commi 1 e 2; all'articolo 24, si aggiungono i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies; si introducono, dopo l'articolo 71, gli articoli 71-bis, 71-ter e, dopo l'articolo 74, l'articolo 74-bis).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. Si tratta infatti di materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non sono emersi profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La verifica effettuata ha avuto esito positivo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento proposto è pienamente in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la tutela diplomatica e consolare del cittadino europeo non rappresentato.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali: la collaborazione tra Stati in materia di tutela consolare dei propri cittadini all'estero è espressamente prevista dall'articolo 8 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 agosto 1967, n. 804.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno notizie in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in detta materia.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Allo stato attuale non si ha notizia di provvedimento di recepimento da parte di altri Stati membri.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il decreto legislativo modifica il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, inserendo, al nuovo articolo 71-bis, comma 1, la definizione di "cittadino europeo non rappresentato": "un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea che, in un Paese terzo nel quale sia presente un ufficio consolare, non possiede un'ambasciata o un consolato stabiliti in modo permanente o non vi possiede un'ambasciata, un consolato o un console onorario che sia in grado di fornire efficacemente tutela consolare in un determinato caso".

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi citati sono stati correttamente riportati.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

La tecnica della novella legislativa ha interessato il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri (articoli 45 e 50) e il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (articoli 23, 24, 71 e 74).

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non sono presenti deleghe aperte sulla materia oggetto del presente provvedimento.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.*

Sono stati utilizzati dati e informazioni già in possesso dell'Amministrazione, ritenuti congrui, sufficienti e aggiornati. Non è stato pertanto necessario ricorrere ad altre basi informative.

Analisi di impatto della regolamentazione

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE

Referente: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – Ufficio Legislativo

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A. Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE.

Stando ai dati dell'UE (aprile 2015), circa 7 milioni di cittadini europei viaggiano o vivono in paesi terzi dove il proprio Stato di cittadinanza non ha una rappresentanza diplomatica o consolare. Ci sono solamente 4 nazioni in cui tutti i 28 Stati membri sono rappresentati: Stati Uniti, Cina, India e Russia. L'Italia è rappresentata in 125 Stati con Ambasciate e Consolati di carriera e in altri 48 Stati solo con Consolati onorari.

Nel corso della permanenza all'estero, i cittadini europei c.d. "non rappresentati", ossia coloro i quali si trovino sul territorio di uno Stato terzo in cui non è presente una rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro di cittadinanza, possono aver bisogno di tutela consolare. Il diritto alla tutela diplomatica e consolare è espressione della cittadinanza europea, prevista all'art. 23 Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nell'ultimo quinquennio (2011-15), le autorità diplomatiche e consolari hanno prestato assistenza a cittadini stranieri in situazioni di crisi in diverse occasioni. Nel 2013-15, gli stranieri rimpatriati sono stati 318, di cui 60 nel 2015 (terremoto nel Nepal), 218 nel 2014 (crisi libica) e 40 nel 2013 (conflitto in Sud Sudan). La metà degli assistiti erano cittadini europei. Precedentemente, si è prestato assistenza a 25 stranieri in Costa d'Avorio e 676 in Libia. Nel 2014, gli uffici consolari italiani hanno rilasciato 29 documenti di viaggio provvisori (ETD – Emergency travel document) a cittadini europei, su un totale di 15.519 ETD concessi.

B. Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo dell'intervento normativo è adeguare la normativa italiana in materia di tutela consolare a quanto previsto dalla direttiva, nell'ottica di facilitare la cooperazione delle autorità consolari italiane con le autorità consolari degli altri Stati membri e con il Servizio europeo di azione esterna e di rafforzare il diritto dei cittadini europei alla tutela consolare.

C. Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà indicato dal numero di cittadini europei non rappresentati che riceveranno tutela consolare dalle autorità consolari italiane presenti fuori dal territorio dell'Unione europea e dal grado di soddisfazione di costoro rispetto all'operato delle autorità consolari italiane.

D. Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento normativo.

Destinatari dell'intervento normativo sono le autorità consolari italiane e i cittadini europei "non rappresentati".

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

A livello nazionale, sono stati sentiti la direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale direttamente interessata dall'ambito di applicazione della direttiva in esame (i.e. Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie), l'Unità di crisi del MAECI, nonché il Ministero della Giustizia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento delle politiche europee). Sono state, altresì, avviate consultazioni sul testo con il Ministero dell'economia e delle finanze.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

La "opzione zero", cioè l'astensione dall'intervento normativo, è impercorribile, stante la delega contenuta nella legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170).

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Non vi sono opzioni alternative, considerato che si recepisce una direttiva europea intervenendo su una normativa nazionale avente rango di legge.

L'intervento normativo è, pertanto, lo strumento più idoneo, sia sotto l'aspetto giuridico che di opportunità, per adempiere agli obblighi di recepimento della direttiva (UE) 2015/637.

Con riferimento ai contenuti, d'intesa con le strutture del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale interessate dall'intervento, si sono esercitate le opzioni previste dalla direttiva che consentono agli Stati membri di chiedere al Paese di cittadinanza del cittadino europeo non rappresentato il rimborso delle erogazioni concesse in situazioni di crisi, anche se l'assistito non ha firmato la promessa di restituzione, nonché delle spese di viaggio, soggiorno o traduzione insolitamente elevate, ma essenziali e giustificate, sostenute in caso di arresto o detenzione del non rappresentato (articolo 24, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello schema di decreto). Non sono emerse altre opzioni alternative nella stesura del decreto, che risulta pertanto condiviso.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI.

A. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento normativo non presenta svantaggi e, anzi, lo strumento del decreto legislativo è espressamente indicato dalla legge e opportunamente modulato rispetto alle fattispecie da disciplinare.

Sul piano dei vantaggi, l'intervento rafforza la cooperazione tra gli uffici consolari, le autorità omologhe degli altri Stati membri e le Delegazioni dell'Unione europea, prevedendo la collaborazione tra tali soggetti nella gestione di casi consolari e nelle attività di assistenza in situazioni di crisi. L'accresciuta cooperazione in ambito UE agevola l'operato degli uffici consolari, offrendo loro una rete stabile di interlocutori europei con cui interagire al fine di assicurare la tutela non solo dei cittadini di altri Stati membri, ma anche dei connazionali nei Paesi terzi in cui non è presente la rete diplomatico-consolare italiana.

B. Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Il provvedimento non incide sulle micro, piccole e medie imprese.

C. Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Il regolamento non introduce oneri informativi o costi amministrativi a carico di cittadini e imprese.

D. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Non si ravvisano condizioni e fattori che possano incidere in maniera rilevante sull'attuazione dell'intervento, fatta salva la necessaria conseguente organizzazione delle attività amministrative delle autorità consolari coinvolte che, in ogni caso, avverrà senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Si precisa che le attività più rilevanti (emissione di ETD e assistenza/rimpatrio in caso di crisi) sono già svolte da anni, nel quadro di applicazione della decisione 96/409/PESC (Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 giugno 1996 relativa all'istituzione di un documento di viaggio provvisorio), dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, della circolare MAE n. 5 del 28 luglio 2011 (Protezione ed assistenza consolare ai cittadini dell'Unione europea in difficoltà che si trovino in uno Stato extra-europeo in cui non operi una Rappresentanza diplomatico-consolare del proprio Paese), della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Tutela consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi - Bilancio e prospettive" del 23 marzo 2011 (COM/2011/0149 definitivo) e della Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Per un'efficace tutela consolare nei paesi terzi: il contributo dell'Unione europea - Piano d'azione 2007-2009" del 5 dicembre 2007 (COM(2007) 767 definitivo) e del Libro Verde "La protezione diplomatica e consolare dei cittadini dell'Unione nei paesi terzi", presentato dalla Commissione il 28 novembre 2006 (COM(2006)712 definitivo).

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento normativo non produce effetti sul funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio è il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia a livello centrale, sia attraverso la rete diplomatica e consolare.

B. Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

All'intervento sarà data massima pubblicità attraverso i siti web del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

C. Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio saranno effettuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche europee) e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

D. Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono al momento previsti meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio; eventuali modifiche saranno legate agli esiti della verifica di impatto della regolamentazione, alla eventuale futura concessione di una delega ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. i) della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e alla eventuale futura revisione, da parte della Commissione europea, della direttiva (UE) 2015/637.

E. Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e da considerare ai fini della VIR.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale curerà a cadenza biennale la redazione della V.I.R., in cui verranno presi in considerazione prioritariamente i seguenti aspetti:

- consistenza numerica e tipologia delle richieste di tutela consolare alle rappresentanze consolari e diplomatiche italiane da parte di cittadini europei non rappresentati;
- consistenza numerica e tipologia delle richieste di tutela consolare da parte di cittadini italiani non rappresentati alle rappresentanze consolari e diplomatiche degli altri Stati membri;
- verifica dell'efficacia delle procedure di rimborso da parte degli altri Stati membri verso lo Stato italiano;
- verifica dell'efficacia delle azioni esecutive per il rimborso dei costi di assistenza consolare ricevuta da cittadini italiani da parte di rappresentanze diplomatico-consolari di altri Stati membri.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento, conformemente all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non introduce né mantiene livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva. Per facilitare l'attuazione delle disposizioni della direttiva (articolo 14), si è

inserito nella legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170) un criterio di delega (articolo 6) che conferisce efficacia di titolo esecutivo alla promessa di restituzione allo Stato italiano firmata dal connazionale presso le autorità diplomatico-consolari di un altro Stato membro (nello schema di decreto, la disposizione è riportata all'articolo 71-ter, comma 2, che si introduce nel decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71).